CAMERA DEI DEPUTATI N. 259

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALVETTI, ACHILLI, FUSARO, BECCARIA, MAZZOTTA, MARCHETTI, MIROGLIO, BOTTA

Presentata il 14 giugno 1972

Norme recanti snellimenti procedurali per la esecuzione di opere pubbliche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da tempo si dibatte in varie sedi (ministeri, Parlamento, stampa) il problema dei residui passivi, il fenomeno cioè delle ingenti somme che annualmente, al termine di ogni esercizio finanziario, risultano non erogate (se già impegnate), oppure non ancora impegnate malgrado risultino stanziate nel corso dell'esercizio o addirittura - e con frequenza - già da più esercizi cioè da alcuni anni.

Nel primo caso (somme impegnate e non pagate) trattasi dei residui passivi tipici, dei residui cioè veri e propri, mentre nel secondo caso (somme stanziate e non impegnate) deve parlarsi più propriamente - come in effetti ora si fa correntemente - di residui di stanziamento, anche ai fini di una migliore delimitazione e comprensione dei due fenomeni che dal lato formale e dal lato sostanziale sono nettamente diversi l'uno dall'altro.

Da tale diversità deriva che altrettanto differenti sono la trattazione e l'esame dei possibili rimedi, investendo un fenomeno - quello dei residui di stanziamento - la fase preliminare, a monte dell'effettiva esecuzione delle opere e dell'effettuazione della spesa in genere, fase nella quale il problema investe complesse questioni di metodo e di programmazione tempestiva (anche di carattere politico) che qui non si intende trattare.

Interessa invece qui l'altro fenomeno - quello del ritardo nella erogazione delle somme impegnate - per un possibile contributo all'accorciamento dei tempi relativi, risultando che nel campo delle opere pubbliche, mentre non è possibile ridurre il tempo strettamente tecnico necessario per l'esecuzione, è dato invece di operare per una sensibile riduzione delle procedure amministrative che in misura notevole ritardano l'erogazione della spesa. Si può anzi a questo proposito affermare che i residui di cui qui trattasi sono dovuti essenzialmente alla lunghezza dei tempi amministrativi che di regola, anche per lavori di modestissimo importo, costringono a mantenere impegnate aliquote delle somme da erogare per periodi doppi o tripli, nei casi più favorevoli, di quelli occorsi per l'effettiva esecuzione. In altri termini, se un'opera di modesta entità richiede appena qualche mese di effettiva lavorazione, la complessa procedura amministrativa della relativa gestione (approvazione del progetto e delle eventuali ma frequenti perizie suppletive e di varianti, concessione di proroghe, verbali di nuovi prezzi, pagamenti in acconto e a saldo, procedimento espropriativo e pagamento della relativa indennità) richiede invece addirittura alcuni anni, durante i quali restano inevitabilmente impegnate numerosissime somme

che, se anche di limitato importo singolo, concorrono tuttavia a formare la rilevante massa dei residui passivi qui considerati.

Di qui la necessità di una semplificazione delle procedure amministrative, da cui può conseguire sicuramente una riduzione dei residui passivi.

Rientrano in tali procedure gli atti necessari per i pagamenti delle rate di acconto e di saldo dei lavori: quegli atti cioè che, se non compiuti con celerità, più propriamente concorrono alla formazione o permanenza delle forti giacenze di somme impegnate e non pagate, e cioè dei residui passivi. E purtroppo proprio i pagamenti non possono, alla luce delle attuali norme, compiersi con la auspicata speditezza, essenzialmente per tre ordini di motivi:

a) perché ciascun pagamento è spesso condizionato e cioè deve essere preceduto dal compimento di altri atti (approvazione di perizie modificative, approvazione di prezzi nuovi, proroghe di termini) per i quali le vigenti norme prescrivono lunghe e complesse procedure;

b) perché gli stessi atti di pagamento comportano e sono costituiti da una complessa documentazione che di per sé richiede notevole tempo anche per la semplice sua scritturazione;

c) perché tutti gli atti di cui sopra *sub a*) e *b*) sono soggetti al duplice controllo preventivo della ragioneria (regionale o centrale a seconda che il pagamento sia disposto dal provveditorato alle opere pubbliche o dal Ministero dei lavori pubblici) o della Corte dei conti, con conseguente doppio esame di ciascun documento.

Gli inconvenienti testé accennati e altri aspetti negativi della materia dei lavori pubblici hanno fatto avvertire da tempo l'esigenza di una completa revisione delle norme sopra richiamate, revisione che però per la sua complessità e per il tempo necessario non è dato qui di affrontare. È invece possibile adottare qualche norma idonea ad introdurre una notevole semplificazione e possibilità di acceleramento dei pagamenti, operando sui punti dianzi elencati sotto le lettere *a*), *b*) e *c*).

Punto *a*). L'esperienza insegna che gli adattamenti e perfezionamenti nonché completamenti che si rendono necessari in corso d'opera, una volta che hanno formato oggetto di proposte da parte dei capi degli uffici provinciali della Amministrazione dei lavori pubblici con perizie di varianti e suppletive, vengono sistematicamente approvati, appunto perché prospettati da uffici che, preposti alla effettiva esecuzione dei lavori (o alla sorveglianza, per le opere fruenti di contributi statali), sono gli unici in grado di conoscere e rappresentare le vere esigenze dei lavori.

E altrettanto dicasi per i nuovi prezzi che eventualmente si rendono necessari, nonché per le proroghe dei termini di compimento dei lavori.

Posto, allora, che il sistematico accoglimento delle proposte degli uffici periferici dimostra che può farsi pieno affidamento sull'operato degli uffici stessi per serietà e senso di responsabilità dei funzionari che vi sono preposti, può ritenersi superflua e perciò omettersi la formale approvazione superiore, lasciando la relativa competenza all'ingegnere capo in base a proposta del direttore dei lavori, cioè del funzionario preposto all'effettiva conduzione dell'opera.

Il vantaggio sensibilissimo di tale innovazione è quello di risparmiare tutto il tempo notevole ora occorrente per conseguire l'esame e l'approvazione durante il corso dei lavori, delle frequenti perizie suppletive e di varianti, tempo consistente in mesi, spesso molti mesi, occorrenti per autorizzare lavori di modestissimo importo, o variazioni di natura ed entità assolutamente trascurabili, e ciò in base a norme che, idonee a disciplinare la materia allorquando l'attività costruttiva dello Stato e degli altri enti era limitata, non sono più assolutamente adeguate al ritmo attuale di tale attività.

Del resto, un decentramento notevole, che ha dato ottimi risultati, è stato già da anni introdotto nel campo dell'edilizia scolastica sovvenzionata con l'attribuzione della competenza ad approvare i progetti (e quindi anche le perizie suppletive e di varianti) alla commissione provinciale di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, commissione composta di tre funzionari (ingegnere capo del genio civile, provveditore agli studi e medico provinciale) di cui il primo è l'unico veramente in grado di esaminare e giudicare dal lato tecnico ed economico e che perciò ovviamente dà indirizzo e impronta determinanti all'attività della commissione stessa. La competenza di tali commissioni è stata mantenuta, per i progetti di importo aumentato a 250 milioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica a totale carico dello Stato, così aumentando l'apporto determinante dell'ingegnere capo del genio civile, e non si vede perciò il motivo per non attribuire allo stesso funzionario di decidere responsabilmente in via definitiva circa le varianti e supplementi di lavori che possono dimostrarsi ne-

cessari in corso di esecuzione delle altre categorie di opere, contenendo peraltro tale competenza nelle somme disponibili, come ora si dirà.

Si propone perciò, in definitiva, che per le varianti non comportanti aumenti di spesa rispetto a quella originaria di progetto e per i lavori suppletivi di importo contenuto nei limiti delle somme comprese in progetto a titolo di imprevisti e di quelle conseguenti a ribassi conseguiti nell'appalto delle opere principali, le relative perizie da predisporsi dai direttori dei lavori siano approvate esclusivamente dal funzionario preposto al competente ufficio periferico del Ministero dei lavori pubblici.

Lo stesso dicasi per i nuovi prezzi concordati fra direttore dei lavori e impresa, che non comportino aumento di spesa o che ne comportino nei limiti anzidetti, e altrettanto per le proroghe dei termini contrattuali.

Altra materia rientrante nel punto qui in esame è quella della revisione dei prezzi contrattuali la quale, disciplinata da particolari norme avvicendatesi nell'ultimo trentennio, costituisce pur sempre una modifica o correttivo delle pattuizioni inizialmente intervenute ma poi alterate in corso d'opera da sopravvenute variazioni dei prezzi di mercato. La revisione rappresenta perciò anch'essa un adattamento, non di carattere tecnico come la perizia modificativa, ma di carattere economico, inteso ad adeguare il corrispettivo contrattuale ai mutati costi di materiali e mano d'opera che possono intervenire durante la esecuzione di un'opera; e attualmente si esplica mediante appositi elaborati – i cosiddetti elaborati revisionali – di natura piuttosto complessa, soggetti alle medesime formalità procedurali e di approvazione delle perizie di carattere tecnico.

La semplificazione che qui può essere attuata è di demandare l'approvazione degli elaborati revisionali – da predisporre e sottoscrivere dal direttore dei lavori – esclusivamente dall'ingegnere capo del competente ufficio periferico e lasciare al provveditorato regionale alle opere pubbliche il decreto di pagamento del relativo importo, sulla base del solo documento di approvazione, escluso cioè ogni altro atto a corredo del decreto stesso.

In tal modo si sottraggono al riscontro degli organi di controllo tutti gli atti costituenti gli elaborati revisionali, atti che, non determinati né determinabili per legge, danno ora luogo e modo a tutta una serie estenuante di osservazioni, richieste di chiarimenti o rilievi in sede di riscontro, con conseguenti notevoli ritardi nelle relative liquidazioni.

La formulazione della norma concernente il punto *a*) fin qui esaminato, sarà fatta al termine della trattazione dei restanti punti.

Punto *b*). La trattazione di questo punto, concernente le remore derivanti dall'approntamento della complessa documentazione con la quale occorre giustificare ogni pagamento in acconto e a saldo, è facilitata dal richiamo alla già citata legge 28 luglio 1967, n. 641, i cui articoli 16 e 17 dispongono che i pagamenti di acconti agli enti concessionari delegati – e alle imprese esecutrici nel caso di diretta esecuzione delle opere a cura dello Stato – sono effettuati in base a semplice certificato dell'ingegnere capo attestante che i lavori procedono regolarmente secondo il progetto e contratto, certificato sul quale il provveditore alle opere pubbliche deve solo apporre un visto di autorizzazione, con esclusione di ogni altro documento previsto dalle vigenti norme.

Siffatta innovazione sta agevolando notevolmente la liquidazione delle opere di edilizia scolastica, con il risparmio della predisposizione e riscontro di numerosi atti che secondo le vigenti norme devono corredare ciascuna autorizzazione di pagamento; e non vi è motivo per non estenderla a tutte le altre opere pubbliche.

È questa la proposta che qui si formula, suggerendo però che la semplificazione sia estesa anche al pagamento del saldo dei lavori, nel senso di limitare la relativa documentazione al solo certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per lavori, secondo le norme vigenti, di importo non superiore a 10 milioni), escludendo ogni altro atto. Attualmente, per poter corrispondere la rata di saldo di un lavoro occorre sottoporre agli organi di controllo non solo il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) ma anche tutti gli atti contabili (contratto, verbale di consegna, libretti delle misure, verbali di consegna, di sospensione e di ripresa, proroghe, verbale di ultimazione, ed ogni altro atto che sia intervenuto durante l'esecuzione); ed è proprio su tali atti che gli organi di controllo esercitano un esame minuzioso ed esasperante di carattere puramente formale e marginale malgrado la presenza del documento essenziale (il certificato di collaudo) che attesta l'avvenuta esecuzione dell'opera secondo progetto e contratto. La semplificazione che si propone è perciò di basare unicamente sull'attestato del collaudatore (o del direttore dei lavori per importi fino a 10 mi-

lioni) cioè sul certificato di collaudo (o su quello di regolare esecuzione) il pagamento del saldo dovuto all'appaltatore. Sarà notevole il risparmio di tempo che si potrà così conseguire nella liquidazione dei lavori e nello smaltimento di quelle quote finali di somme impegnate da molto tempo, cioè delle rate di saldo, che attualmente costituiscono gran parte dei residui passivi, e che rappresentano altresì una miriade di partite contabili da tenere in vita con i rispettivi carteggi.

È una proposta, questa, sulla quale si insiste in modo particolare, sia per integrare opportunamente la parziale semplificazione già introdotta per il pagamento degli acconti nel campo dell'edilizia scolastica e per estendere le innovazioni alle altre opere, sia perché, ripetesi, ciò consente di ridurre notevolmente i residui passivi attraverso la riduzione dei « tempi » che attualmente sono necessari per il loro smaltimento.

Punto *c*). Il vigente sistema del doppio controllo preventivo su ogni atto comportante impegno od erogazione di somme nonché su tutti gli altri atti intermedi e successivi che comunque si ricolleghino al primo provvedimento « controllato », per variazioni anche di trascurabile entità, è esercitato dapprima dalla ragioneria (Ministero del tesoro) sotto il duplice profilo delle legittimità e del merito, e indi dalla Corte dei conti per la sola legittimità.

Doppio controllo e doppio tempo relativo sono perciò sinonimi, e non da ora è stata avvertita l'opportunità di limitare, quanto meno, il controllo della ragioneria al solo riscontro contabile inteso ad accertare l'esatta imputazione della spesa al competente capitolo di bilancio, nella certezza che il solo controllo di legittimità della Corte dei conti sarebbe più che sufficiente per tutelare sotto ogni riguardo gli interessi dell'Amministrazione. Peraltro, una proposta esplicita in tal senso ben difficilmente può tradursi in legge, perché essa intaccherebbe quella posizione di prestigio a cui il Ministero del tesoro, dal quale le ragionerie dipendono, non è certo disposto a rinunciare facilmente.

Proprio da tale considerazione trae perciò origine l'idea di attuare le semplificazioni procedurali sopra esposte ai punti *a*) e *b*), semplificazioni che, pur lasciando il vigente sistema del doppio controllo, sottraggono però all'esame dei due organi di riscontro numerosi atti e rendono così ugualmente possibile una più celere gestione delle opere e un rapidissimo corso dei pagamenti.

* * *

Dalla illustrazione che precede è dato desumere che il concetto informatore delle proposte che qui si avanzano è quello di limitare gli atti formali in fatto di opere pubbliche al minimo indispensabile, e cioè a quello iniziale dell'approvazione del progetto di ciascuna opera e di impegno della relativa spesa, e di attribuire all'esclusiva competenza del capo dell'ufficio periferico ogni altro atto successivo fino al compimento dei lavori. Il provveditorato disporrebbe poi e approverebbe – come già attualmente – il collaudo dei lavori.

Altro concetto informatore è di semplificare al massimo la documentazione relativa ai pagamenti delle rate di acconto (come ora già previsto per l'edilizia scolastica) e dei saldi, per conferire rapidità ai pagamenti stessi, così contemporaneamente conseguendo una sostanziale e notevole riduzione dei riscontri da parte degli organi di controllo.

* * *

Particolarmente in sede di pratica applicazione delle leggi 28 luglio 1967, n. 641, e 22 dicembre 1969, n. 952, sull'edilizia scolastica, è emersa l'opportunità di alcuni snellimenti procedurali che consentano una più rapida azione dei provveditorati regionali alle opere pubbliche nella realizzazione delle opere, anche diverse da quelle di edilizia scolastica. In breve, trattasi dei punti seguenti:

1) gli organi di controllo – ragioneria regionale dello Stato e delegazione regionale della Corte dei conti – ritengono necessario che siano munite del visto tutorio di esecutività le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali relative ai progetti che comuni e province, quali enti concessionari o delegati ai sensi delle suddette leggi, presentano al genio civile per il successivo inoltro al provveditorato alle opere pubbliche. L'apposizione del visto tutorio comporta così il necessario passaggio delle deliberazioni attraverso il vaglio dell'autorità tutoria con l'intuibile notevole ritardo che tutto ciò comporta nell'ap-l'approvazione e nel finanziamento dei progetti a cui quelle deliberazioni si riferiscono.

L'immediata esecutività delle deliberazioni, che qui si propone, ha invece già avuto proficua applicazione proprio nell'edilizia scolastica, quella a contributo statale trentacinquennale, in virtù della precedente legge 24 luglio 1962, n. 1073, il cui articolo 9 sancisce appunto tale immediata esecutività, nel suo primo comma che così suona: « Tutte le deliberazioni dei consigli comunali e provin-

ciali necessarie ai fini della presente legge sono dichiarate immediatamente esecutive ai sensi degli articoli 3 e 12 della legge 8 giugno 1947, n. 530 ». Si ravvisa perciò che non osti nessun motivo per estendere tale norma alle opere di edilizia scolastica da attuare a totale carico dello Stato in base alle leggi n. 641 e n. 952, e di estenderla altresì, con l'occasione, a tutti gli altri lavori che si eseguono dagli enti pubblici con il concorso o con il contributo dello Stato, oppure a totale carico dello Stato ma per sua delega o concessione o con altra forma di affidamento, oppure a totale carico dei bilanci degli enti stessi.

Trattasi di semplificazione procedurale oltremodo utile, per la quale si propone una norma con formulazione ampia, così da estenderla a tutte le opere pubbliche che si eseguono sia dagli enti locali sia dagli altri enti pubblici, come quelli ospedalieri e di assistenza e beneficenza, da consorzi, ecc.;

2) altro snellimento procedurale che si ravvisa di proporre riguarda i pagamenti dei lavori e spese generali agli enti concessionari o delegati per opere di edilizia scolastica. I pagamenti delle rate di acconto sono ora espressamente demandati ai provveditorati regionali alle opere pubbliche dal penultimo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e competono altresì agli stessi provveditorati i pagamenti delle rate di saldo avendo solo essi la disponibilità dei relativi fondi.

Le numerose opere di edilizia scolastica già finora autorizzate hanno determinato l'afflusso ai provveditorati di una continua ed imponente massa di pagamenti con l'inevitabile intasamento e quindi sensibile ritardo nella corresponsione delle somme agli enti interessati. Sono già numerose le lamentele e proteste di tali enti, a loro volta pressati dalle ditte esecutrici dei lavori, per cui si ravvisa di dare facoltà ai provveditorati alle opere pubbliche – facoltà ora implicitamente esclusa dal richiamato penultimo comma dell'articolo 16 della legge n. 641 – di accreditare l'importo di ciascuna opera ai competenti ingegneri capi del genio civile oppure agli enti concessionari o delegati così da decentrare a costoro le operazioni di pagamento, con notevolissimo accorciamento del tempo ora necessario per il compimento di tali operazioni da parte del solo provveditorato.

Siffatta procedura eliminerebbe anche il notevole tempo occorrente per i riscontri che attualmente devono esercitare gli organi di controllo (ragioneria regionale e Corte dei conti) su ciascun pagamento prima dell'inoltro dei relativi mandati alle tesorerie provinciali. Il riscontro stesso, peraltro, ora preventivo, verrebbe solo mutato in consuntivo e di natura esclusivamente contabile, da esercitare cioè sui rendiconti che per norma generale di contabilità di Stato devono essere presentati da quanti sono autorizzati al maneggio di pubblico denaro.

Dello snellimento procedurale testé illustrato si propone altresì l'estensione anche alle altre opere di competenza provveditoriale, da eseguire a totale carico dello Stato o con il suo concorso in capitale, poiché anche per questo è diffusamente lamentato il sensibile ritardo con il quale vengono effettuati i pagamenti.

In ogni caso l'accreditamento dei fondi al genio civile o agli enti viene previsto solo come facoltativo, e non obbligatorio, per dar modo ai provveditori alle opere pubbliche di eventualmente mantenere accentrati i pagamenti relativi a opere singole o a categorie di opere, se ciò suggerito da particolari circostanze valutabili caso per caso;

3) dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, modificato dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 952 è consentito di comprendere nei finanziamenti di opere di edilizia scolastica anche la spesa per l'acquisizione delle occorrenti aree, salvo rimborso di tale spesa allo Stato, da parte degli enti beneficiari, in venticinque annualità senza interessi.

Trattasi di onere, per gli enti, posto così espressamente dalla legge, da far ritenere che nessuna formalità particolare occorra per il suo pratico assolvimento.

Senonché gli organi di controllo esigono che gli enti interessati si impegnino appositamente al rimborso, con formale deliberazione munita del visto tutorio, da presentare a corredo del progetto dell'opera.

Per ovviare al ritardo derivante da siffatta formalità si ravvisa di statuire espressamente che la concessione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, quando è comprensiva anche della acquisizione dell'area, comporta l'onere del rimborso della relativa spesa ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, senza necessità di apposito impegno da parte dell'ente delegato.

* * *

L'ultima proposta che qui si avanza riguarda ancora l'edilizia scolastica e particolarmente l'acquisizione delle relative aree da

parte degli enti locali beneficiari del finanziamento statale nonché l'eventuale costruzione di edifici a totale carico di tali enti. In sede di applicazione delle richiamate leggi n. 641 e n. 952 si è cioè constatato che quando il finanziamento statale di un edificio scolastico non comprende l'area e questa deve perciò essere fornita dal comune o provincia, difficilmente tali enti hanno già disponibile l'area stessa, ma il più delle volte devono appositamente acquistarla e devono perciò sobbarcarsi ad oneri finanziari non sostenibili specialmente dai bilanci dei piccoli comuni. Di qui la necessità di contrarre mutui, la cui ricerca è lunga e per lo più infruttuosa presso i normali istituti di credito, con la conseguenza inevitabile di ritardare o rendere addirittura impossibile l'impiego del finanziamento statale e cioè la costruzione dell'edificio scolastico.

Altra situazione, ben nota nelle zone di particolare afflusso immigratorio, è quella della necessità impellente di aule scolastiche, a cui gli enti locali non possono far fronte malgrado ogni favorevole intendimento di provvedere a totale loro carico magari alla costruzione di lotti funzionali, per l'impossibilità di procurarsi i relativi mutui anche quando questi potrebbero essere agevolmente garantiti dai rispettivi bilanci.

Per ovviare a tali gravi situazioni sembra opportuno stabilire che sia la Cassa depositi e prestiti a concedere i mutui per l'acquisizione delle aree necessarie per la costruzione di edifici scolastici finanziati dallo Stato nonché a concedere mutui per l'acquisto di aree e per la costruzione di edifici scolastici a totale carico degli enti locali, e che tali mutui siano garantiti dallo Stato.

* * *

Le proposte dianzi illustrate vengono tradotte nel seguente schema di norme, la cui validità resta integra ad avvenuto trasferimento alle regioni a statuto ordinario di gran parte delle competenze del Ministero dei lavori pubblici, e ciò perché tali norme agevoleranno sia la trattazione delle materie restate allo stesso Ministero, sia quella dei numerosissimi procedimenti amministrativi in corso, la cui definizione rimane ancora di competenza statale giusta l'articolo 10 del decreto presidenziale 15 gennaio 1972, n. 8 relativo appunto al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di lavori pubblici. Non senza poi aggiungere che gli snellimenti procedurali qui proposti possono essere utilizzati anche dalle regioni dovendo queste, come è noto, osservare le leggi dello Stato fino a quando non avranno emanato, con leggi regionali, nuove norme nelle materie ad esse trasferite.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

In deroga alle vigenti norme legislative e regolamentari concernenti le opere che si eseguono a totale carico dello Stato ed attribuite alla competenza degli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici è demandato esclusivamente all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per territorio, senza necessità di preventivi pareri di organi consultivi né di formale approvazione superiore né di riscontro da parte degli organi di controllo, di autorizzare, su proposta del direttore dei lavori, lavori di variante e suppletivi a progetti approvati, e di autorizzare altresì le relative eventuali maggiori spese, nei limiti delle economie realizzate in sede di appalto nonché delle somme stanziate per imprevisti nei progetti stessi.

È altresì demandato esclusivamente all'ingegnere capo in deroga alle vigenti norme, di approvare nuovi prezzi contrattuali, nei limiti di cui al precedente comma per quanto riguarda la relativa eventuale maggiore spesa, di concedere proroghe di termini e di compiere ogni altro atto di carattere tecnico-amministrativo riguardante la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

Restano ferme ed invariate le vigenti norme circa la competenza a disporre il collaudo delle opere nonché quelle che consentono di sostituire al collaudo il certificato di regolare esecuzione.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese alle opere che si eseguono in concessione e a quelle che si eseguono con il concorso o con il contributo dello Stato, intendendosi sostituito all'ingegnere capo dell'ufficio periferico del Ministero dei lavori pubblici, per tali opere, l'organo competente di ciascun ente concessionario o beneficiario del concorso o del contributo statale.

ART. 2.

È demandata esclusivamente all'ingegnere capo del competente ufficio periferico del Ministero dei lavori pubblici, per le opere di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici che si eseguono a totale carico dello Stato, l'approvazione degli elaborati tecnico-

contabili di revisione dei prezzi contrattuali di cui alle vigenti disposizioni legislative.

Il pagamento dei compensi revisionali, in acconto ed a saldo, è autorizzato dal competente organo decentrato del Ministero dei lavori pubblici sulla base del solo atto di approvazione dell'ingegnere capo del competente ufficio periferico e della dichiarazione di accettazione della ditta esecutrice dei lavori, esclusa ogni altra documentazione tecnica, amministrativa e contabile.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo sono estese alle opere che si eseguono con il concorso o con il contributo dello Stato concesso dall'Amministrazione dei lavori pubblici, e quando la spesa risultante dalla revisione dei prezzi contrattuali sia ammessa a beneficiare del concorso o del contributo statale il relativo decreto è emesso sulla base del solo atto di approvazione dell'ingegnere capo dell'ufficio periferico dei lavori pubblici e della dichiarazione di accettazione della ditta esecutrice dei lavori, esclusa ogni altra documentazione tecnica, amministrativa e contabile.

ART. 3.

A tutte le opere di competenza, a norma delle vigenti disposizioni, degli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici, che si eseguono in concessione o direttamente, a totale carico dello Stato o con il suo concorso in capitale, sono estese le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 16 e al secondo comma dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Per tutte le opere di cui al comma precedente, nonché per quelle di edilizia scolastica di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, le rate di saldo dei lavori o del concorso statale sono corrisposte sulla base dei soli certificati di collaudo, o dei certificati di regolare esecuzione quando ammessi dalle relative disposizioni in vigore, esclusa ogni altra documentazione a corredo prescritta dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Per le opere di competenza di enti, fruenti di contributi statali in annualità, la quota definitiva annuale di ciascun contributo è determinata sulla base del solo certificato di collaudo dell'opera o del certificato di regolare esecuzione quando ammesso dalle norme vigenti, nonché degli atti giustificativi delle altre spese, esclusa ogni altra documentazione tecnica, amministrativa e contabile.

ART. 4.

Sono dichiarate immediatamente esecutive le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali e quelle dei competenti organi degli altri enti pubblici, relativi ad opere pubbliche da eseguire con il concorso o con il contributo dello Stato, oppure da eseguire a totale carico dello Stato ma per sua delega o concessione oppure con altra forma di affidamento.

Sono parimenti dichiarate immediatamente esecutive le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali e quelle dei competenti organi degli altri enti pubblici, relative ad opere poste a totale carico dei rispettivi bilanci.

È fatta salva l'osservanza delle vigenti norme che fanno obbligo di sottoporre ai competenti organi consultivi od all'approvazione gli atti tecnici ed amministrativi relativi alle opere pubbliche di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.

ART. 5.

È data facoltà agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici di accreditare ai capi dei competenti uffici periferici od agli enti interessati, per i pagamenti ai destinatari, i fondi relativi alle opere che si eseguono a totale carico dello Stato o con il suo concorso in capitale, con il sistema della concessione o per delega oppure con altra forma di affidamento.

L'accreditamento può essere disposto in sede di autorizzazione di ciascuna opera oppure con separato provvedimento, anche per opere per le quali sono stati già effettuati pagamenti parziali.

Effettuati i pagamenti delle rate di acconto e di saldo dei lavori e delle eventuali spese generali, nonché degli eventuali compensi a tacitazione di riserve e delle eventuali somme per espropriazioni od acquisti delle aree, i capi degli uffici periferici e gli enti interessati, entro il termine di un anno dall'ultimo pagamento effettuato, daranno rendiconto, esclusivamente contabile, delle somme erogate sugli accreditamenti ricevuti.

ART. 6.

La concessione della delega per l'esecuzione di opera di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, se comprensiva anche dell'acquisizione del-

l'area comporta, senza necessità di apposito impegno da parte dell'ente delegato, l'onere del rimborso della relativa spesa di cui all'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

ART. 7.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui destinati alla acquisizione di aree per la costruzione di edifici scolastici finanziati dallo Stato, oppure destinati all'acquisizione di aree e alla costruzione di edifici scolastici o di lotti funzionali di questi da eseguire a carico degli enti interessati.

I mutui suddetti sono garantiti dallo Stato.